



RG n. 59308/2018



SENT. N. 35006/21
R.G. 59308/18
CRON. 9607/21
REP. 5524/21

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

Il Giudice di Pace di Napoli, avv. Salvatore Cantiello ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nella causa iscritta al n. RG 59308/2018, assegnata a sentenza il 19/11/2021

PROMOSSA DA

[REDACTED] **Roberto**, nato a [REDACTED],
rapp.to e difeso dall'avv. Pierluigi Telese, pec pierluigitese@pec.giuffre.it;
PARTE ATTOREA

CONTRO

[REDACTED] **S.p.A., in liquidazione**, rapp.ta e difesa dagli avv.ti [REDACTED]
[REDACTED]
PARTE CONVENUTA

E

[REDACTED] **S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t.**, rapp.ta e difesa dall'avv.
[REDACTED];
TERZA CHIAMATA

OGGETTO: Restituzione somme indebitamente trattenute.

CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza di discussione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Preliminarmente si osserva che la presente sentenza viene stesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, come novellato a seguito dell'art. 45, comma 17, L. 69/2009, la sentenza deve contenere unicamente "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". In data 6/4/2005 il sig. [REDACTED] Roberto sottoscriveva con la [REDACTED] Spa il contratto di mutuo n. 43186 contro cessione di quote dello stipendio; tale contratto prevedeva l'erogazione dell'importo di € 29.280,00 da rimborsare attraverso il pagamento di 120 rate mensili da € 244,00 cadauna.

Nell'importo erogato erano ricompresi € 1.751,30 per commissioni finanziarie, € 2.196,00 per commissioni accessorie ed € 1.183,89 per spese assicurative. Alla scadenza della 22° rata il sig. [REDACTED] decideva di estinguere anticipatamente il contratto, e vi provvedeva versando la somma richiesta dalla società di finanziamento. La [REDACTED] Spa, però, all'atto dell'estinzione anticipata, non riconosceva al cliente il rimborso della quota non goduta delle commissioni e del premio assicurativo. Non vi provvedeva, nonostante lettera di costituzione in mora inoltrata a mezzo pec del 09/01/2016.

Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 22/05/2018, parte attrice conveniva in giudizio innanzi l'intestato Ufficio la [REDACTED] S.p.a., per sentir pronunciare i provvedimenti di cui alle conclusioni.

Il giudizio veniva iscritto a Ruolo ed assegnato al GdP Dott.ssa Martone. All'udienza del 7 gennaio 2019 si costituiva [REDACTED] S.p.A. con propria comparsa di costituzione e risposta, impugnando e contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto e prodotto, e chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della [REDACTED] S.p.A., quale impresa assicuratrice dichiarando la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento al rimborso del premio assicurativo. Nella stessa udienza il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo, rinviando la causa al 20 novembre 2019. In detta udienza si costituiva la [REDACTED] S.p.A. la quale contrastava la domanda attorea e quella della convenuta ritenendo infondata la domanda di manleva in merito alla richiesta di restituzione del premio assicurativo. Nel corso del giudizio, con decreto di nomina n. 1/2021, del Presidente del Tribunale di Napoli, e successiva determina del 08/01/2021 del Dirigente Amministrativo del GDP di Napoli, il ruolo *ex dr.ssa Limongi R.*, veniva assegnato al dr Salvatore Cantiello, il quale, con suo Decreto, fissava nuova udienza, dinanzi a sé, per il 20/10/2021, e successivamente al 19 novembre 2021 per la precisazione delle conclusioni e la discussione. In tale udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- A. Sussiste, *in primis*, la legittimazione passiva della convenuta [REDACTED] S.p.A. Con il contratto di mutuo le parti mirano a realizzare un'operazione economico-giuridica unitaria, la quale, benché composta da due contratti distinti sotto il profilo formale, si fonda su una causa unica in concreto. Sussiste, più in particolare, un rapporto di chiara accessorietà tra assicurazione e credito da essa garantito: venendo meno quest'ultimo, cade l'unica ragione di sopravvivenza della prima, che dunque, *ex art. 1896 c.c.*, non può che sciogliersi. Stante la chiara accessorietà del contratto di assicurazione, la legittimazione passiva è ferma in capo all'Ente creditizio, con cui il contratto è stipulato, unico destinatario anche delle somme versate dal cliente/debitore. È stato inoltre espressamente concordato tra le associazioni di categoria (accordo ABI-ANIA del 22 ottobre 2008) che *"il soggetto mutuante restituisce al cliente – in ogni caso – le parti di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato"*.
- B. Qualsiasi clausola contrattuale che imponga alla controparte consumatrice la limitazione o la negazione del diritto a una equa riduzione del costo totale del credito è da reputarsi vessatoria, in quanto istitutiva di uno squilibrio tra diritti e obblighi nel rapporto tra professionista e consumatore; il contratto di mutuo, nella parte in cui si pattuisce che in ipotesi di estinzione anticipata l'attore non avrebbe potuto fruire di alcun rimborso (art. D) si espone senza dubbio alla declaratoria di nullità per manifesta vessatorietà, con la conseguenza che al caso di specie si applicherebbe automaticamente la normativa prevista dal TUB. Si ritiene, pertanto, che all'attore spetti il diritto al rimborso della quota non maturata delle commissioni (bancarie e di intermediazione) e dei costi assicurativi.
- C. La diretta applicabilità dei principi sanciti dalla sentenza Lexitor discende dal fatto che la norma interna (125-sexies TUB) è trasposizione della regola sancita dalla direttiva (art. 16 direttiva 2008/48), e deve dunque essere letta in conformità a quest'ultima

come interpretata dalla Corte di Giustizia. La nuova interpretazione dell'art. 125-sexies TUB promossa dalla sentenza della Corte di Giustizia è vincolante anche nel decidere controversie relative ai contratti già in essere. Sulla base della nuova lettura dell'art. 125-sexies TUB, il cliente ha diritto alla riduzione di tutti i costi del credito in sede di estinzione anticipata;

D. Con l'estinzione anticipata di un contratto di mutuo sorge in capo al debitore il diritto ad una equa riduzione del costo del credito, parametrata all'ammontare delle rate restituite anticipatamente, che comprenda le commissioni ed il premio assicurativo. Tale facoltà, già prevista dall'art. 8 della direttiva 87/102/CEE (come recepita dal D. M. del Tesoro del 8 luglio 1992), è stata ribadita dal d.lgs. 141/2010 (a sua volta attuativo della direttiva 2008/48/CE). Non si tratta, pertanto, di una applicazione retroattiva della norma, ma di una corretta interpretazione della normativa del '92, come confermata dagli interventi legislativi più recenti.

E. Il complesso di norme appena richiamato dispone chiaramente che *"il consumatore può rimborsare anticipatamente [...] l'importo dovuto al finanziatore"* ed *"ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"*. I costi accessori cui la norma fa riferimento devono intendersi come comprensivi, in primo luogo, delle c.d. commissioni finanziarie, nella loro interezza non essendo specificate le diverse componenti di costo nel contratto. Rientra tra i costi del credito, inoltre, il premio assicurativo pagato per la stipula (obbligatoria) della polizza a garanzia del credito: si tratta di costi c.d. *recurring* riconducibili ad un rapporto di durata, sono quindi rimborsabili in misura diversa a seconda del momento di estinzione del finanziamento.

Il finanziatore è corretto legittimato passivo della pretesa di riduzione del costo del credito anche nella parte relativa ai costi assicurativi (salvo regresso nei confronti dell'impresa assicuratrice). Ciò non in base ad un'assunzione volontaria dell'obbligo in commento legalmente gravante sull'impresa assicurativa (*sulla base del generale Accordo ABI-ANIA del 22 ottobre 2018 - di per sé derogabile dal finanziatore predisponente nel contesto del singolo contratto di credito*) ma imperativamente in forza dell'art. 125-sexies TUB. A questo riguardo, infatti, la Giurisprudenza della Suprema Corte è unanime nel ritenere che *"la ripetizione di indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 c.c., che rappresenta un'azione restitutoria e non risarcitoria è circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente o a mezzo di rappresentante"* (cfr. Cass. Civ. sez. 3, sent. 06/04/2011, n. 7871; Cass. 27/05/1995 n. 5926; Trib. Santa Maria Capua Vetere sent. 1009 del 20/02/2018; Giudice di pace di SMCV sent. N. 2582 del 02/09/2016).

F. Con riferimento al profilo della carenza di legittimazione passiva dell'istituto di credito per le quote assicurative non godute, dunque, in conformità con la giurisprudenza, anche arbitrale, e con il quadro normativo vigente, si riconosce al consumatore il diritto ad ottenere direttamente dall'intermediario, e senza la preventiva escussione della compagnia assicuratrice, la restituzione della parte di quota assicurativa versata e non goduta per estinzione anticipata del mutuo, divenuta indebita per sopravvenuta cessazione del rischio; resta ferma, in ogni caso, la concorrente responsabilità della compagnia assicuratrice, la quale è tenuta alla restituzione della somma

all'intermediario che la anticipa in caso di azione di regresso promossa da quest'ultimo. Tale evenienza, comunque, non può pregiudicare il diritto del consumatore ad ottenere il rimborso di tutto quanto pagato e non goduto direttamente dalla società intermediaria, in virtù del collegamento negoziale che esiste tra il contratto di mutuo/finanziamento e quello assicurativo.

- G.** La riduzione dei costi assicurativi e delle commissioni avverrà secondo il criterio *pro rata temporis*: l'importo totale dei costi va diviso per il totale delle rate e poi moltiplicato per il numero di rate residue anticipate.

Nel caso di specie il contratto in oggetto prevede una somma totale finanziata di € **29.280,00** da restituire in **120 rate mensili da € 244,00**, di cui versate 22 e residue 98, e anticipate le somme di € 1.751,30 per commissioni finanziarie, € 2.196,00 per commissioni accessorie ed € 1.183,89 per spese assicurative; il calcolo sarà quindi il seguente:

- a) **Spese assicurative:** $1.183,89:120 = 9,86 \times 98 = € 966,84$;
b) **Commissioni finanziarie:** $1.751,30:120 = 14,59 \times 98 = € 1.430,23$;
c) **Commissioni accessorie:** $2.196,00:120 = 18,3 \times 98 = € 1.793,40$;

Totale € 4.190,47.

La convenuta [REDACTED] S.p.A. è dunque, in definitiva, tenuta al rimborso della somma di € **4.190,47**; le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, delle stesse viene disposta la distrazione in favore del procuratore anticipatario.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, avv. Salvatore CANTIELLO, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. RG 59308/2018, sulla domanda proposta da [REDACTED] Roberto contro [REDACTED] S.p.A., in persona del legale rapp.te pro tempore, e contro [REDACTED] S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., e così provvede:

- **Accoglie** la domanda attorea proposta dal Sig. [REDACTED] Roberto;
- **Condanna** [REDACTED] S.p.A., alla restituzione della somma di € **4.190,47**, oltre interessi al tasso legale dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
- **Condanna** [REDACTED] S.p.A., alla rifusione delle spese processuali nei confronti dell'attore [REDACTED] Roberto che liquida in complessivi € 898,00 di cui € 98 per spese, oltre il 15% ex art. 2 D.M. n.55/14, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario;
- **Rigetta, altresì**, la domanda di manleva nei confronti di [REDACTED] S.p.A.
- **Compensa** le spese tra la convenuta e la terza chiamata

Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.

Così deciso in Napoli, il 25 novembre 2021

Il Giudice di Pace
avv. Salvatore Cantello



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, B. 29 NOV. 2021

Pagina 4 di 4

IL CANCELLIERE
Ciro DE JANNI